

COMUNE DI BUSSOLENO
Città Metropolitana di Torino

Verbale del Revisore Unico
n. 01 del 16/01/2023

Oggetto: Parere sulla proposta di Deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio n. 4 del 13.01.2023 con oggetto "approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, legge n. 197/2022"

L'anno 2023 il giorno 16 del mese di gennaio il Revisore Unico, Dott. Giuseppe Caniggia, ha analizzato la documentazione ricevuta a mezzo mail in data 13.01.2023:

- Proposta di deliberazione del Commissario con poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 13.01.2023
- Le delucidazioni e la documentazione a supporto fornita dall'Ente

Rilevato che

In base all'art. 1, comma 222 della L. 197/2022, è previsto l'annullamento automatico alla data del 31.03.2023 dei ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015 di importo fino a 1.000 euro. Lo stralcio riguarda gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo, per sanzioni e per interessi di mora. L'art. 1, comma 227 della Legge di Bilancio statale 2023 precisa che tale annullamento non opera sulla parte capitale e sulle somme maturate a titolo di rimborso spese e notificazione delle cartelle di pagamento.

Relativamente alle sole sanzioni amministrative lo stralcio opera solo per la parte di interessi.

Ai sensi del comma 229 i Comuni, in quanto enti non statali, possono stabilire di non applicare le già menzionate disposizioni. A tal fine devono adottare, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da trasmettere all'Agenzia Entrate e Riscossioni entro la medesima scadenza. Il modello dovrà essere trasmesso a mezzo PEC secondo le modalità previste per legge.

Verificato che

L'Ente decide di non aderire all'annullamento automatico precedentemente menzionato. L'Ente intende quindi adottare specifico provvedimento al fine di evitare l'annullamento automatico delle cartelle di pagamento per la parte relativa a sanzioni e interessi.

L'Organo di Revisione è tenuto a valutare la compatibilità economica di tale scelta.

Tenuto conto che

- L'Organo di Revisione aveva già espresso parere favorevole sia al bilancio di previsione 2022-2024 sia alle relative variazioni di bilancio. La scelta di avvalersi di tale possibilità prevista dal comma 229 non altera il bilancio di previsione 2022-2024 e nemmeno i relativi equilibri.
- Non sono, ad oggi, previsti trasferimenti statali che possano compensare il minor gettito che si avrebbe in caso di annullamento automatico delle cartelle di pagamento.
- L'annullamento automatico delle sanzioni e degli interessi comporterebbe una anti-economicità dell'attività di riscossione coattiva per l'Ente con conseguente minor gettito.

Il Revisore Unico

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di Deliberazione del Commissario con poteri del C.C. n. 04 del 13.01.2023.

Tortona, 16/01/2023

Il Revisore Unico
Dott. Giuseppe Caniggia

